SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 710)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(ARIOSTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1980

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi

ONOREVOLI SENATORI. — Il 19 settembre 1979 alcune zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio sono state colpite da un movimento tellurico di particolare intensità (8° grado Mercalli) con epicentro nella zona compresa tra Norcia, Cascia e i monti della Laga. L'attività sismica, con episodi meno intensi, si è manifestata ancora durante i mesi successivi, tenendo le popolazioni in un continuo stato di tensione.

Il fenomeno ha causato cinque vittime e gravissimi danni ad edifici privati e pubblici, ad opere pubbliche, alla rete stradale ed alle attività economiche.

I competenti organi regionali sono immediatamente intervenuti in soccorso delle popolazioni ed hanno provveduto, con encomiabile celerità, ad apprestare tutti i mezzi per le opere di pronto intervento.

Anche in questa occasione gli organi dello Stato si sono prodigati senza risparmio nei limiti delle loro possibilità. Si sono particolarmente distinti il personale della protezione civile, i carabinieri, la polizia e l'eser-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

cito, coordinati dai prefetti che sono intervenuti prontamente a sollievo delle popolazioni.

Il Governo è intervenuto emanando il decreto-legge n. 494 del 15 ottobre 1979, con il quale sono stati posti a disposizione delle Regioni i necessari mezzi finanziari per far fronte alle prime esigenze, quali l'acquisto di prefabbricati per i senza tetto e l'approntamento di adeguate strutture per il ricovero del bestiame.

A tale provvedimento d'urgenza doveva far seguito, appena in possesso dei necessari elementi circa l'entità dei danni causati dall'evento calamitoso, un organico piano di interventi straordinari dello Stato nei singoli settori.

A tanto si provvede con il presente disegno di legge che recepisce, pur nei limiti imposti dall'attuale fase critica che attraversa la nostra economia, le varie istanze che al riguardo sono pervenute dalle Regioni e dalle Amministrazioni dello Stato per la parte di rispettiva competenza.

In particolare, con l'articolo 1 si assegna alle regioni Umbria, Marche e Lazio uno speciale contributo per le necessità di ripristino e di rinascita delle zone colpite dal sisma.

È da notare che l'erogazione dello Stato non è diretta soltanto al ristoro dei danni, ma mira anche a realizzare lo sviluppo economico-sociale ed il riassetto del territorio sconvolto dall'evento.

Per conseguire tali finalità, con l'articolo 2, si impegnano le Regioni interessate ad un'adeguata attività, quale l'elaborazione di un piano regionale di sviluppo, e si consente loro di adottare provvedimenti intesi a snellire le procedure e rendere tempestivamente operanti gli interventi nei singoli settori di competenza.

Con l'articolo 3 si provvede allo stanziamento di fondi per il ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni colpiti dalla calamità.

Con l'articolo 4 si autorizzano spese in favore dell'ANAS per i lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari. Allo scopo di accelerare l'opera di ripristino si è ritenuto di esonerare l'ANAS da taluni adempimenti formali previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Con l'articolo 5 si prevedono interventi finanziari per il restauro del patrimonio archeologico, storico, artistico e monumentale.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 prevedono provvidenze in favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane consistenti in erogazione di contributi a fondo perduto e di contributi sugli interessi.

Con l'articolo 10 si autorizzano le Regioni interessate ad assumere impegni anche prima dell'iscrizione in bilancio degli importi degli interventi e ciò allo scopo di rendere quanto più celere possibile l'attività delle Regioni stesse per conseguire le finalità della legge.

La complessiva spesa recata dal presente disegno di legge ammonta a lire 347.500 milioni ripartiti nel triennio 1980-1982.

Con l'ultimo articolo si provvede, quindi, ad assicurare la copertura finanziaria dell'onere di lire 76.500 milioni previsto per l'anno finanziario 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è assegnato un contributo speciale, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di:

a) lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982;

b) lire 30 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982;

c) lire 20 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1982.

Con le anzidette somme le citate Regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonchè agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 2.

Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, le Regioni, in armonia

con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definiscono:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale e di rinascita a carattere pluriennale articolato in piani annuali ed in piani comprensoriali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali, da realizzarsi in collegamento con le Regioni finitime;

b) le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera *a*), di piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi d'interesse regionale, nonchè le modalità con cui la Regione provvede al coordinamento dei piani annuali e comprensoriali di sviluppo proposti;

c) i criteri per armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati dagli eventi sismici, in particolare al fine di evitare cumulo di benefici;

d) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

e) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;

f) il potere sostitutivo della Regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.

Per l'elaborazione del piano regionale di sviluppo le Regioni potranno avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonchè di tutti i possibili apporti esterni.

Con leggi regionali saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonchè le procedure relative, ove occorre anche in deroga alle norme vigenti,

ad esclusione di quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni compresi nelle zone dell'Umbria, delle Marche e del Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.

I lavori previsti dal precedente comma, limitatamente alle opere di culto, sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Resta ferma la necessità del nulla osta della Soprintendenza competente sui singoli progetti d'intervento concernenti i beni di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentite le Regioni interessate, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La somma di lire 31 miliardi, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pub-

blici, per essere assegnata all'ANAS, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire 6 miliardi per l'anno fnanziario 1982.

Ai fini del presente articolo i capi compartimentali della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Le Regioni indicate nell'articolo 1 della presente legge dovranno esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

Per i lavori di cui al primo e secondo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 5.

Per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la città di Roma, nonchè ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di lire 3 miliardi nell'anno finanziario 1980, di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1981 e di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982.

I lavori di ripristino e di restauro di cui al precedente comma sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

I lavori previsti nel precedente comma sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alle competenti Soprintendenze nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato sia a totale che a parziale carico.

Art. 6.

A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, aventi stabilimenti nei comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentite le Regioni interessate, si applicano le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze, che è consentita entro sessanta giorni dalla pubblicazione del cennato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Le piccole imprese, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 6, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, quelle del settore dell'artigianato, nonchè quelle del settore industriale con non più di trenta dipendenti.

Art. 8.

Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 9.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 48.000 milioni con l'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, è ulteriormente elevato a lire 48.500 milioni.

Il limite di spesa di lire 21.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 19 gennaio 1979, n. 17, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 22.050 milioni.

Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50,

già elevato a lire 4.230 milioni con l'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, è ulteriormente elevato a lire 4.730 milioni.

La maggiore spesa di lire 1.000 milioni prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980. La maggiore spesa di lire 500 milioni, prevista dal terzo comma del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.

Art. 10.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le regioni Umbria, Marche e Lazio e le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi; a tale iscrizione si farà luogo in relazione agli effettivi bisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.

Art. 11.

All'onere di lire 76.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.